

XXVIII^a TORNATA

LUNEDÌ 29 MARZO 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Comunicazione della Presidenza	pag. 650	Interrogazione (annuncio di)	pag. 661
Congedi	649	(rinvio di)	650
Disegni di legge (approvazione di):		Oratori:	
« Proroga dell'esercizio provvisorio dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1919-20 » (N. 81).	651	DE NAVA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	650
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei Collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra » (N. 10)	659	ROLANDI RICCI.	650
(discussione dei):		(risposta scritta a)	660, 662
« Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-20, fino a quando siano approvati per legge » (N. 80).	650	Proposta del presidente.	
Oratore:		Relazioni (presentazione di).	650, 651
SCHANZER, <i>ministro delle finanze</i>	651	Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	661
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani » (N. 14).	652		
Oratori:			
D'ANDREA, <i>relatore</i>	655		
FERRERO DI CAMBIANO.	654		
LEVI ULDERICO	654		
MORTARA, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	656		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1919, n. 1620, che abroga l'art. 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica » (N. 16)	658		
Oratori:			
FERRARIS CARLO	659		
MORTARA, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	659		
(presentazione di)	649, 651		
Interpellanza (annuncio di)	661		

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, dei lavori pubblici e dei trasporti marittimi e ferroviari, dell'industria, commercio e lavoro ed approvvigionamenti e consumi alimentari.

PELLERANO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo di quindici giorni i senatori Bettoni, Battaglieri e Triangi.

Se non si fanno osservazioni i congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

Dal ministro del tesoro:

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per

l'anno finanziario 1919-20, fino a quando siano approvati per legge;

Dal Presidente del Consiglio, a nome del ministro degli affari esteri:

Proroga dell'esercizio provvisorio dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1919-20;

Dal Presidente della Camera dei deputati:
Indennità parlamentare.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. La Commissione di finanze ha presentato le relazioni ai disegni di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1919-20, fino a quando siano approvati per legge;

Proroga dell'esercizio provvisorio dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione dell'anno finanziario 1919-20.

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di una lettera del Presidente della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, in data 26 marzo 1920.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Per le disposizioni degli articoli 4, 5 (libro I) e 33 (libro II) del testo unico, 2 gennaio 1913, n. 453, delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti mi pregio di presentare a codesta Eccellentissima Presidenza la relazione 1917, compilata dall'onorevole deputato Corniani ing. Giuliano, per incarico della Commissione di vigilanza sull'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

« Con ossequio,

« Il Presidente
« LEVI ».

Rinvio di una interrogazione.

DE NAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dei lavori pubblici*. I senatori Rolandi Ricci e Salvago Raggi hanno presentato una interrogazione sui fatti avvenuti

a Genova. Effettivamente, a Genova c'è stata una sospensione di lavoro, che ha però durato poche ore.

Sulle cause che l'hanno determinata e sui provvedimenti che sarà opportuno prendere al riguardo ho ordinato degli studi, che ancora non sono compiuti. In questa condizione di cose, io pregherei i senatori interroganti a consentire che sia rinviato lo svolgimento della loro interrogazione a quando io sarò in grado di poter dare esaurienti risposte.

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. D'accordo col collega Salvago Raggi, consento al rinvio della interrogazione a quando il ministro potrà con maggiori notizie riferire sulle causali che hanno originato il movimento di Genova.

PRESIDENTE. Resta così stabilito che il giorno per lo svolgimento di questa interrogazione sarà fissato d'accordo tra ministro ed interroganti.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto delle modificazioni ed aggiunte al regolamento del Senato, e del disegno di legge approvato nell'ultima seduta.

Prego il senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1919-20, fino a quando siano approvati per legge » (N. 80).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-20, fino a quando siano approvati per legge ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Il termine indicato dalla legge 29 dicembre 1919, n. 2428, riguardante l'esercizio provvi-

sorio degli stati di previsione della entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-20, è prorogato fino a che gli stati medesimi siano approvati per legge.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SCHANZER, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro delle finanze*. L'onorevole ministro del tesoro chiede venia al Senato se oggi non è potuto intervenire qui, essendo impegnato nell'altro ramo del Parlamento: io sono a rappresentarlo. Se il Senato crede di discutere l'esercizio provvisorio, sono agli ordini dell'Assemblea; se invece, imitando l'esempio dell'altro ramo del Parlamento, crede di trasportare la discussione finanziaria sulle comunicazioni del Governo, la cui discussione s'inizierà domani, con l'intervento anche del ministro del tesoro e del presidente del Consiglio, sarà forse questa la soluzione preferibile. Ad ogni modo, ripeto, sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Interrogo l'onorevole relatore per sapere se ha nulla da aggiungere a quanto ha detto l'on. Ministro.

FERRARIS CARLO, *relatore*. Non ho nulla da osservare a quanto propone l'onor. ministro, nè nulla da aggiungere a quello che ho già detto nella relazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Proroga dell'esercizio provvisorio dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1919-20 » (N. 81).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1919-20 ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

L'esercizio provvisorio per gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo

per l'emigrazione per l'anno finanziario 1919-1920, autorizzato colla legge 28 dicembre 1919, n. 2510, è prorogato sino a che gli stati medesimi sieno tradotti in legge.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Presentazione di un disegno di legge.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente progetto di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143 con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione Speciale presso la Corte di appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto della presentazione di questo progetto di legge, che seguirà il suo corso a norma del regolamento.

Presentazione di relazioni.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni degli Uffici centrali sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Cannavina della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate, distribuite e iscritte all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani » (N. 14).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e di mutualità fra i magistrati italiani ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro di grazia, giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani, con sede in Roma, ed è conferito al medesimo il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 2.

La nomina a funzioni giudiziarie provvedute di stipendio è il titolo in virtù del quale, di pieno diritto, tutti i magistrati appartengono all'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto provvede, nella misura delle sue rendite:

1° alla educazione e alla istruzione dei figli minorenni di magistrati morti in servizio senza diritto a pensione, o ritirati dal servizio a causa d'infermità pure senza diritto a pensione;

2° ai bisogni urgenti dei magistrati e delle loro famiglie, determinati da pubbliche calamità o da sventure domestiche;

3° ad ogni altro fine di previdenza, mutualità ed assistenza in genere, a vantaggio dei magistrati e delle loro famiglie, in proporzione delle rendite disponibili dopo provveduto agli scopi preindicati, e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

1° del capitale di lire 22,700 in titoli del debito pubblico consolidato del Regno, godimento dal 1° gennaio 1918, depositati presso la Corte di assazione di Roma, dal consigliere comm. Raffaele Calabrese Serio, promotore della Fondazione;

2° dai contributi volontari, versati dai magistrati che hanno aderito alla costituzione dell'Istituto, investiti in buoni del tesoro ed ammontanti a lire 18,000, nonché degli stessi contributi versati e non investiti, e di quelli che perverranno fino alla data di approvazione del presente statuto, e costituenti residui attivi di bilancio, dei quali annualmente sia deliberata la capitalizzazione;

3° dalle somme che siano per provenire da prestiti, offerte, doni, lasciti, ecc., di cittadini ed enti, senza una diversa specifica destinazione.

Art. 5.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

1° dalle rendite del patrimonio;

2° dalle offerte di cittadini ed enti che siano destinate ad erogazioni per fini determinati;

3° dalle eccedenze sulle ritenute degli stipendi e dagli avanzi sui contributi volontari indicati nell'art. 6, capitolo ultimo.

Art. 6.

Per provvedere ai fini dell'Istituto, nonché alla estinzione di eventuali prestiti, è stabilita a favore dell'Istituto medesimo una ritenuta

straordinaria mensile di una lire sugli stipendi dei magistrati di ogni grado, finchè essi siano in servizio.

Tale ritenuta dovrà operarsi all'atto del pagamento dei singoli stipendi dalle sezioni di tesoreria dello Stato e dagli altri uffici incaricati del pagamento stesso; ed il suo importo dovrà essere versato periodicamente in conto corrente aperto all'Istituto presso la Banca d'Italia, sede di Roma.

Trascorsi quindici anni dall'attuazione della ritenuta di cui sopra, sarà deliberato colle forme prescritte per le modificazioni al regolamento di cui all'art. 10 del presente statuto, se ed in quale misura la ritenuta medesima dovrà continuare ad applicarsi.

In conseguenza dell'attuazione di quanto sopra, alla data del decreto di approvazione del presente statuto cesserà l'impegno assunto dai magistrati di ogni altro contributo mensile a pro dell'Istituto.

Le somme in eccedenza sull'importo delle rate mensili dovute in estinzione di eventuali prestiti, e quelle degli eventuali contributi volontari dei magistrati di cui all'art. 4, n. 2, posteriori alla data di approvazione del presente statuto, andranno in aumento delle rendite disponibili di cui all'art. 5.

Art. 7.

I magistrati collocati a riposo, e le loro famiglie aventi diritto a pensione, sono ammessi a partecipare ai vantaggi indicati nei numeri 2 e 3 dell'art. 3 qualora i detti magistrati abbiano appartenuto all'Istituto almeno per cinque anni durante l'attività del loro servizio.

Art. 8.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio centrale e da Consigli distrettuali.

Il Consiglio centrale risiede in Roma ed è composto:

del primo presidente, del procuratore generale e del presidente di sezione anziano della Corte di cassazione di Roma;

del primo presidente e del procuratore generale della Corte di appello di Roma;

del presidente e del procuratore del Re del tribunale di Roma.

Saranno inoltre ammessi a farne parte, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, due magistrati, nella rispettiva rappresentanza di sodalizi e di privati particolarmente benemeriti dell'Istituto.

Il Consiglio centrale è assistito da un economo e da un segretario che esso nomina fra i magistrati residenti in Roma di grado non superiori a quello di consigliere di appello.

Art. 9.

I Consigli distrettuali funzionano in ciascuna sede di Corte di appello e di essi fanno parte:

il primo presidente e il procuratore generale della Corte di appello;

il presidente e il procuratore del Re del tribunale della medesima città;

un giudice (o magistrato di pari grado), nominato dai predetti componenti, il quale eserciterà anche le funzioni di segretario-economo.

Art. 10.

Tutti gli uffici predetti sono gratuiti.

Le attribuzioni specifiche del Consiglio centrale e dei Consigli distrettuali saranno stabilite nel regolamento.

Al Consiglio centrale è demandata la compilazione del regolamento, in cui saranno fissate tutte le norme per il funzionamento dell'Istituto e per il raggiungimento delle sue varie finalità morali e materiali.

Il regolamento sarà approvato dal ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA

SCHANZER.

V. — *Il guardasigilli*

MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Il disegno di legge che ci sta dinanzi risponde ad un doveroso sentimento verso la nobile classe dei magistrati, quindi io non potrò che dargli voto favorevole. Occorrerebbe in proposito fare una richiesta all'onorevole ministro del tesoro; ma non mi pare questo il momento di chiedere fondi per qualsiasi destinazione, e di aggravare il carico che già pesa sul pubblico erario. Non posso però tenermi dal rivolgere all'onorevole ministro della giustizia una raccomandazione, che riflette l'esercizio della nascente istituzione e del suo finanziamento, al quale occorrerà certamente qualche aiuto.

Rendendo omaggio al defunto magistrato commendator Calabrese e agli altri magistrati che hanno contribuito all'erezione del nuovo ente morale è duopo convenire che le rendite delle somme incassate, quelle provenienti dal concorso mensile che rilasceranno i magistrati in carica non potranno essere sufficienti per provvedere a quanto sarebbe desiderabile, tenuto calcolo che l'amministrazione della nascente istituzione avrebbe a sopportare anche il carico dell'ammortamento e degli interessi eventualmente del prestito che gli verrebbe consentito di contrarre a norma di quanto è detto nel disegno di legge.

Io non mi permetto di chiedere un nuovo sacrificio allo Stato per venire in aiuto di questa istituzione; mi limito a raccomandare all'onorevole ministro della giustizia perchè tenga conto di queste mie osservazioni qualora si presenti qualche occasione di devoluzione speciale quando il tesoro dello Stato verrà a trovarsi in migliori condizioni. (*Approvazioni*).

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Ho chiesto con qualche peritanza di parlare, perchè duole di doversi pronunziare contro una degna intenzione, contro un nobile sentimento e contro una bella iniziativa di eminenti magistrati, che sono così alti nella nostra estimazione. Ma credo per me doveroso di parlare e credo anche oppor-

tuno che il Senato oda con benevolenza il mio pensiero.

Quando ho veduto il disegno di legge dal titolo solenne: « Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani », io ho creduto che si trattasse di una istituzione di vera e seria importanza, che avesse una sicura consistenza finanziaria, che possedesse i mezzi appropriati ai fini; ma la lettura della relazione, con la quale si accompagna la presentazione del disegno di legge e di quella molto laconica dell'onorevole amico e collega senatore D'Andrea, mi ha completamente disilluso. Vedo che si parla di un Istituto di previdenza, mentre la previdenza non ci ha nulla a vedere e non ce n'è neanche un accenno. Si sarebbe molto meglio dovuto chiamare Istituto di mutua assistenza; ed allora per lo meno il titolo avrebbe corrisposto agli scopi che all'Istituto si propongono.

In quanto ai mezzi, essi sono altrettanto poco appropriati ai fini, quanto il titolo: un capitale avuto dalla generosa elargizione del compianto magistrato Calabrese, di 20 mila lire, e poi altre 24 mila lire all'incirca, raccolte con una sottoscrizione tra i magistrati: in complesso poco più di 44 mila lire. E le rendite dell'Istituto? I frutti di questo modesto patrimonio dell'Istituto non saranno neanche 2500 lire all'anno, oltre il contributo di una lira mensile, rilasciato da ogni magistrato sul suo stipendio.

Fatti i conti con l'indicazione dell'annuario, il numero dei magistrati salendo a 5300 su per giù, codesto loro contributo sommerà a non più di 63,500 lire: aggiungendo questa entrata annuale ai frutti del patrimonio, sono in totale 66,000 lire all'incirca, di cui l'Istituto potrà disporre per raggiungere gli scopi che si propone.

Orbene, con un capitale così esiguo, con rendite così lievi questo istituto dovrebbe provvedere alla educazione e alla istruzione dei figli minorenni di magistrati morti in servizio senza diritto a pensione, o ritirati dal servizio a causa d'infermità pure senza diritto a pensione; dovrebbe venire in aiuto ai bisogni urgenti dei magistrati e delle loro famiglie, determinati da pubbliche calamità o da sventure domestiche; dovrebbe ancora intendere ad ogni altro fine di previdenza, mutualità ed assistenza in genere, a van-

taggio dei magistrati e delle loro famiglie. E vi par poco? Tutto questo, onorevoli colleghi, si avrebbe da fare con quella modesta entrata di 66 mila lire.

Io credo di non mancare di deferenza verso chi ha avuto l'iniziativa di questa istituzione, e verso chi ne ha avuto il primo provvido pensiero, dicendo che i mezzi sono tanto inadeguati da sconsigliare affatto la costituzione di questo istituto.

E non so perchè si è addivenuti alla solennità di un decreto-legge, che ora ci si chiede di convertire in legge dello Stato, per una fondazione così modesta da non rispondere sicuramente alle sue finalità e quasi direi neanche alla dignità della magistratura.

Io non oso proporre la sospensiva su questo disegno di legge: neanche oso di dire all'Ufficio centrale: mettetevi d'accordo con gli egregi che sono preposti al governo di questo Istituto per ridurlo a miglior lezione, per ristudiare i mezzi della sua azione, ma questo allo stato degli atti sarebbe indubbiamente la migliore cosa da fare per non chiamarci ad un voto che abbia a consacrare la esistenza di una istituzione così anemica, di una istituzione che non potrà certamente produrre i benefici effetti che se ne attendono.

Ha detto l'illustre senatore Levi: il ministro del tesoro conceda un largo contributo, e così intervenga lo Stato, e si è rivolto all'onorevole ministro di grazia e giustizia, perchè solleciti dal ministro del tesoro il contributo del Governo; ma allora non è più quella istituzione di mutua assistenza tra i magistrati, che si voleva mettere in essere.

Mi riassumo, perchè voglio essere molto breve. Crederei opportuno non si addivenisse a una deliberazione su questo disegno di legge, pur senza attentarmi a proporre la sospensiva. E questo io dico, perchè vorrei che da noi, quando si parla di tutti questi istituti di previdenza, si pensasse o che si devono assidere su basi tecniche finanziarie solide, o non devono farsi.

Se un istituto come questo fosse stato sottoposto all'esame del Consiglio di previdenza e delle assicurazioni di qualunque altra associazione, io dubito assai che il Consiglio, il vero competente in questa materia, vi si sarebbe mostrato favorevole.

Il Senato vorrà essere più indulgente e provare così la sua deferenza ai magistrati, e ai loro nobili intendimenti e propositi? e così faccia. Io credo di aver mostrato anche più la mia deferenza alla magistratura desiderando e chiedendo che una istituzione che la riguarda e le deve giovare nei membri suoi bisognosi di aiuto, abbia mezzi e congegni sicuramente consoni ai provvidi suoi fini.

D'ANDREA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA, *relatore*. Divido completamente il pensiero del collega Ferrero di Cambiano in ordine al fondo assai modesto di questo nuovo Istituto, del quale ha posto la prima pietra il procuratore generale Calabrese con la sua generosa largizione, seguito più tardi da altri magistrati.

Certo, se il ministro del tesoro intervenisse con aiuti finanziari molto larghi, non ci sarebbe niente di meglio da augurarsi, ma quello che oggi non si fa, non è detto, on. Ferrero di Cambiano, che non si possa fare domani.

Il nuovo ente, oggetto del presente disegno di legge, è il primo passo per provvedere ad una condizione di cose talvolta impressionante. Consenta il Senato a me, che da lunghi anni vivo in mezzo ai magistrati, di dire quanto sia straziante la condizione di chi, pure esercitando in un paese civile la più alta funzione sociale, possa a causa d'infermità o di sventure domestiche, versare in bisogno; e come sia penoso vedere gli orfani di alcuni valorosi magistrati, tolti agli studi già intrapresi e costretti ad una vita di stenti. La pochezza stessa dei fondi con i quali s'inaugura questo nuovo ente rappresenta, da un punto di vista, il migliore elogio che si possa fare della magistratura.

In occasione degli ultimi scioperi, si trattava una causa innanzi al tribunale, e il presidente domandava ad un ferroviere quanto avesse di salario. Rispose: « 700 lire al mese ». - E perchè mai avete scioperato? « Perchè il bilancio della mia famiglia ne richiede per lo meno 1200 ». Osservò il Presidente: « E pensare che mio padre ha invertita parte del suo patrimonio per tenermi in educazione; io ho consumato parecchi anni sui libri, ed ora non raggiungo le 700 lire che voi avete già assicurate ».

Quando si pon mente che vi sono associazioni operaie le quali hanno un largo fondo di previdenza, che le Camere del lavoro hanno perfino un fondo di cassa per fronteggiare gli scioperi, allora non si potrà non plaudire al nuovo ente di mutualità tra i magistrati, nella fiducia che il fondo, oggi assai modesto, possa impinguarsi più tardi con lasciti generosi e con l'intervento dello Stato, quando le condizioni del bilancio lo consentiranno.

Il sovvertimento dei valori morali non può essere che un fenomeno passeggero ed il vento di follia che imperversa dovrà pure calmarsi. Pel momento dobbiamo rilevare con sentimento di orgoglio che i magistrati contribuiscono con una lira al mese a costituire il fondo di cassa, che dovrà più tardi provvedere ai bisogni straordinari loro e delle famiglie.

Accetto completamente il voto dell'amico senatore Levi e mi unisco a lui nel pregare l'onorevole ministro guardasigilli, perchè voglia rendersi interprete presso il ministro del tesoro del desiderio espresso anche dall'onorevole Ferrero di Cambiano perchè il fondo iniziale dell'Istituto venga accresciuto dal concorso dello Stato.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Debbo ringraziare l'onorevole relatore delle sue parole nobilmente ispirate riguardo alla classe dei magistrati. Ma devo rettificare, col suo permesso, l'ultima frase che accennava alla miseria della classe dei magistrati.

Ci sono miserie nella classe dei magistrati, e fanno onore alla magistratura. Ma non si può parlare di una vera e propria miseria come segno caratteristico dei magistrati: per fortuna questa ipotesi non corrisponde alla realtà. Ci sono casi di miseria commoventi, per i quali noi abbiamo pensato di ricorrere ad un'opera di previdenza e di sussidio, iniziata appunto da chi aveva i mezzi e il cuore per farlo.

Però, prima di discutere le osservazioni fatte dall'onorevole Ferrero di Cambiano, devo chiarire al Senato che questo decreto viene davanti al potere legislativo perchè, dato l'oggetto del provvedimento, la sola forma per ottenere secondo il nostro diritto vigente la

costituzione dell'istituto in ente morale è la legge. Se si trattasse di un'istituzione di pubblica beneficenza, sarebbe stato competente il Ministero dell'interno a provvedere con decreto reale; se si fosse trattato di una istituzione ordinaria di previdenza, sarebbero stati competenti altri organi a provvedere, mettendo capo al Ministero dell'industria, commercio e lavoro, e mediante decreto reale; se si fosse trattato di una società di mutuo soccorso, sarebbe stata competente l'autorità giudiziaria a conferirle la personalità giuridica. Per istituti che non siano contemplati esplicitamente da qualche norma speciale non si può ottenere la personalità giuridica se non mediante una legge. Così è accaduto dell'istituto Kirner per gli insegnanti secondari, così accade di questo nostro istituto. Ora, siccome un ente collettivo di carattere perpetuo nè per lasciti, nè per doni, nè in altro modo, può acquistare patrimonio se non ha la personalità giuridica, l'obiezione che oggi noi rappresentiamo una piccola entità economica è un'obiezione che non ha contenuto; dateci la personalità giuridica e noi confidiamo che il patrimonio potrà essere accresciuto mediante doni e lasciti. Posso dire con sicura consapevolezza che ci sono già due eredità in prospettiva per questa istituzione, le quali naturalmente potranno avere efficacia e dare incremento notevole al suo patrimonio se essa avrà la personalità giuridica. Sono disposizioni testamentarie già dettate da due benemeriti antichi magistrati, che non appartengono al gruppo dei magistrati poveri, ma a quello dei meglio dotati di beni di fortuna e legati da vivo affetto all'ordine, cui hanno appartenuto per lungo periodo di anni.

Io confido che si avranno altre forme di elargizione; del resto devo anche dichiarare che la cifra mensile dell'entrate, assicurata mercè l'organizzazione data in questo decreto all'Istituto, è, a conti fatti, di fronte ai bisogni che l'ordine dei magistrati può avere per i casi particolari di miseria (come lutti domestici, morte del capo di famiglia prima d'aver diritto alla pensione) sufficiente a soddisfare questi bisogni. Naturalmente io che ho presieduto come magistrato la formazione di questo Istituto, e ne ho curato amorosamente tutto il procedimento amministrativo necessario per giungere alla discussione odierna, mi sono procu-

rato gli elementi relativi, cioè il numero dei magistrati che annualmente muoiono senza diritto a pensione, quello medio degli orfani che sopravvivono annualmente, il numero di famiglie di magistrati che domandano sussidi al Ministero (perchè finora non avevano altro modo di ottenere soccorso per i loro bisogni), e mi sono convinto che con quelle 50 o 60 mila lire all'anno di rendita che assicurano le quote mensili rilasciate dai magistrati e con le rendite, per ora poche, ma in avvenire confido assai maggiori, che si avranno dal patrimonio dell'istituzione, non solo si potrà sopperire a questi bisogni, ma vi si farà fronte largamente in modo da potere anche risparmiare e capitalizzare parte della rendita, affinché l'opera dell'istituzione riesca ogni giorno più benefica. Questo è risultato dagli studi e dalle indagini che insieme ad altri autorevolissimi colleghi, dei quali è presente il procuratore generale della nostra Corte di cassazione / senatore De Blasio, abbiamo compiuto sulla materia. Quindi dal punto di vista della sufficienza delle entrate agli scopi della istituzione posso dare assicurazione al Senato, e la do con tanta maggiore tranquillità d'animo in quanto (per fortuna) questa istituzione è diventata secondaria e sussidiaria di fronte ad un'altra che, si può dire, è stata suggerita dall'iniziativa nostra la quale risale all'atto generoso del compianto collega Calabrese. Pochi giorni dopo che in un'assemblea di magistrati, tenuta nella Corte di cassazione, sotto la mia presidenza, era stata gettata la base di questa fondazione, uscì il decreto luogotenenziale, se non sbaglio, del 10 febbraio 1918, promosso dall'allora ministro del tesoro onorevole Nitti, nel quale si accordava a tutti gli impiegati dello Stato un aumento percentuale di stipendi in vista dell'aumento del costo della vita, e si stabiliva una ritenuta sugli stipendi di tutti i funzionari dello Stato, compresi i magistrati, per costituire una grande Opera nazionale a beneficio delle famiglie degli impiegati dello Stato di cui il capomorisce prima di aver raggiunto il diritto a pensione.

Questa grande istituzione è oggi in attività di esercizio essendo stato recentissimamente promulgato il regolamento di essa. Si capisce che questa grande iniziativa e questa poderosa istituzione ha potuto assidersi su larghissime

basi, perchè è un'iniziativa diretta dello Stato, perchè fa assegnamento sopra un abbondante contributo dovuto a tutta la grande massa degli impiegati dello Stato, e da essa attingeranno sussidi e aiuti anche le famiglie dei magistrati a cui si rivolgono pure le provvidenze designate nella nostra iniziativa. Questa iniziativa pertanto oggi non ha bisogno della sicurezza di poter provvedere a tutti i casi dolorosi perchè ad una parte di questi, in prima linea e per titolo giuridico stabilito da legge, provvede l'Opera nazionale per l'assistenza delle famiglie degli impiegati.

L'onorevole senatore Levi ha accennato al voto che il Tesoro dello Stato possa venire in sussidio di questa nostra fondazione. Ciò che ora ho detto dimostra la poca probabilità che il Tesoro dello Stato venga anche in particolare aiuto di questa istituzione; certo se le condizioni del Tesoro un giorno permetteranno d'invocarne il concorso, non io sarò l'ultimo ad adoprarli perchè questo concorso ci sia dato.

Ma più che nel concorso del Tesoro dello Stato, confido nell'animo generoso di tutti i magistrati che non avendo figli o discendenti a cui lasciare i loro beni, avendo un patrimonio abbastanza cospicuo da poterne disporre in parte a pro della grande famiglia a cui hanno appartenuto, e nella quale hanno lavorato durante la loro vita, non mancheranno di dare incremento al patrimonio dell'istituzione. Queste considerazioni poi si completano considerando che non siamo di fronte ad una istituzione di previdenza creata per assicurare il pane della vecchiaia, nel periodo in cui cessa la capacità di lavoro, ad un dato ceto di lavoratori, o del braccio o del cervello, perchè la maggior parte dei magistrati arriva ad avere diritto alla pensione, e nella pensione trova la retribuzione che invece le istituzioni ordinarie di previdenza danno a quelle classi di lavoratori che mancano del diritto di pensione.

Da questo punto di vista abbiamo nella nostra istituzione il solo carattere di integrazione, di complemento ai bisogni del ceto di cittadini per il quale essa è istituita, e non trovo che sia necessario di dimostrare *a priori* la completa efficienza finanziaria di questa a provvedere a tutti i possibili bisogni, per giustificare l'approvazione del disegno di legge. Ma mi preme di

insistere su questo punto: lo scopo del disegno di legge è di dare la personalità giuridica all'ente. E ciò vuol dire renderne possibile il futuro incremento. Negare la personalità giuridica significa vietargli di crescere. Esso è oggi un neonato. Tutti i neonati sono piccoli, deboli e gracili; fateli vivere e nutrire, date la possibilità che si sviluppino; viene poi il giorno in cui giungono all'età avanzata, alla canizie, e possono anche divenire maturi, come noi, per il Senato. Così verrà il giorno in cui questo ente, ora esile e debole, avrà tale consistenza patrimoniale che lo renderà robusto e forte, atto a soddisfare ampiamente gli scopi a cui è destinato, purchè ottenga oggi la personalità giuridica che è la condizione senza la quale non può vivere.

Prego dunque il Senato di convenire con l'Ufficio centrale approvando il disegno di legge che gli sta davanti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

PRESIDENTE. L'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1919, n. 2160, che abroga l'art. 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica ». (N. 16).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1919, n. 2160, che abroga l'art. 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 novembre 1919, n. 2160, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, e determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 4 novembre 1919, n. 2022, col quale la Commissione di statistica e legislazione presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti è stata trasformata in un Comitato di statistica con le speciali attribuzioni ivi stabilite;

Visto l'altro nostro decreto di pari data, n. 2023, sul riordinamento del servizio del cancellario centrale presso il suddetto Ministero;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, è abrogato.

Il Comitato di statistica presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti determinerà quali relazioni scritte debbano essere trasmesse dai capi del Ministero pubblico per dare notizie e illustrazioni circa il movimento degli affari giudiziari negli uffici di rispettiva competenza, assegnando secondo l'opportunità i periodi e i termini per la compilazione delle medesime.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA.

V. — *Il Guardasigilli*

MORTARA

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1920

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ringrazio l'onorevole relatore delle considerazioni sapienti colle quali ha accompagnato la proposta di approvazione di questo disegno di legge; e, come ho già adempiuto il dovere di manifestargli in via privata, attesto qui, davanti al Senato, che i voti autorevoli ed ottimamente espressi nella relazione saranno perfettamente seguiti dal Governo. Anzi era stato mio desiderio di poter venire alla discussione annunciando che il Comitato per la statistica fosse già stato convocato ed avesse cominciato i suoi lavori; se non che una grave sventura domestica, ha colpito il valoroso funzionario del Ministero che è a capo del servizio della statistica e che fa parte del Comitato, e senza la cui presenza sarebbe stato impossibile tenere la prima riunione. Ciò ha impedito negli ultimi due mesi la desiderata convocazione. Però sono state date disposizioni affinché fra pochi giorni il Comitato sia in grado di iniziare i suoi lavori.

FERRARIS CARLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *relatore*. Ringrazio vivamente l'onorevole ministro per la cortese lettera che mi ha scritto privatamente, dando adesione alla proposta formulata nella relazione, e lo ringrazio anche per questa pubblica dichiarazione, che egli terrà conto delle nostre raccomandazioni. Auguro che la sua attività e la sua solerzia possano giovare in avvenire a quella statistica giudiziaria di cui tanto abbiamo bisogno, e per il passato possano togliere nella precedente statistica quelle lacune che noi deploriamo. Ne avrà la gratitudine di tutti i cultori delle scienze sociali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e l'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi

dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra ». (N. 10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione dei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra.

Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962 che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 15 luglio 1906 sull'esercizio della professione di ragioniere;

Visto il Regio decreto 9 dicembre 1906, numero 715, che approva il regolamento per la esecuzione della legge citata;

Ritenuta la necessità di abbreviare il termine stabilito dalla legge stessa per la pratica e di consentire eccezionali iscrizioni nell'albo a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e che per tale causa abbiano subito un ritardo nell'esercizio professionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per coloro, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno, il periodo della pratica richiesto dalla lettera *d*) dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1906, n. 327, agli effetti della iscrizione nei collegi di ragionieri è ridotto a mesi tre.

I Consigli dei collegi di ragionieri hanno facoltà di provvedere in ordine a domande di iscrizioni presentate fuori dei termini indicati nell'articolo 6 del regolamento approvato con Regio decreto 9 dicembre 1906, n. 715, e di apportare le conseguenti variazioni all'albo, anche fuori del periodo della ordinaria revisione annuale, di cui all'articolo 10 del citato regolamento, quando la iscrizione nell'albo riguardi chi abbia prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno.

I Consigli dei collegi di ragionieri hanno pure facoltà di indire nel corso dell'anno, in deroga all'articolo 21 del citato regolamento, appositi esami pratici, ai quali possono essere ammessi solo coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO
FACTA.

V. - Il Guardasigilli
FACTA.

PRESIDENTE. La discussione è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e l'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Apolloni.

Bernardi, Bertarelli, Berti, Biscaretti, Boccioni, Bollati, Bonazzi.

Cagnetta, Calisse, Calleri, Caneva, Cannavina, Carissimo, Casalini, Ciamician, Cipelli, Civelli, Credaro.

Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Della Noce, De Sonnaz, Diena, Di Prampero, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Francesco.

Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Filomusi Guelfi, Frascara.

Gallina, Garofalo, Garroni, Giardino, Gioppi, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Grimani, Gualterio, Guidi.

Lanciani, Leonardi Cattolica, Levi Ulderico. Loria, Lustig.

Malaspina, Mango, Maragliano, Mariotti, Martinez, Mazza, Melodia, Morrone, Mortara, Mosca.

Palummo, Papadopoli, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Petitti di Roreto, Piaggio, Pigorini, Podestà, Polacco, Presbitero, Pullè.

Rasponi, Rattone, Resta Pallavicino, Reynaudi, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salvago Raggi, Sandrelli, Santucci, Schanzer, Schupfer, Sili, Sinibaldi, Supino.

Tamassia, Tassoni, Thaon Di Revel, Treves, Valli, Vanni, Venosta, Visconti Modrone, Volterra.

Zupelli.

Risposta scritta ad una interrogazione.

PRESIDENTE. Dal ministro dell'interno è pervenuta la risposta scritta alla interrogazione del senatore Lustig.

A norma dell'art. 104 del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

**Annuncio di una interrogazione
e di una interpellanza.**

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza una domanda di interpellanza ed una interrogazione.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Il senatore Raccuini chiede di interpellare il ministro dei lavori pubblici per conoscere quali siano le sue intenzioni di fronte al grave problema della bonifica della pianura reatina, problema già da tempo allo studio e maturo oramai per la risoluzione. La Sezione del genio civile istituita a Rieti per lo studio relativo fece già le sue proposte.

Il senatore Di Prampero interroga il ministro dei lavori pubblici per sapere quali provvedimenti intenda prendere il Governo di fronte ai reclami delle Società tramviarie contro i nuovi decreti circa l'esercizio e l'organico del personale che rendono impossibile finanziariamente l'industria in corso e proibita la nuova.

(L'interrogante chiede risposta scritta).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulle « Modificazioni e aggiunte al regolamento del Senato ».

Senatori votanti	109
Favorevoli	95
Contrari	14

Il Senato approva.

Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, relativo all'avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia di guerra e del Regio decreto modificativo 12 ottobre 1919, n. 1935 ».

Senatori votanti	109
Favorevoli	94
Contrari	15

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15:

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno della seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1919-20, fino a quando siano approvati per legge (N. 80);

Proroga dell'esercizio provvisorio dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1919-20 (N. 81);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 14);

Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 1620, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (N. 16);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 10).

II. Discussione sulle comunicazioni del Governo.

III. Interpellanza dei senatori Boncompagni Cencelli, Faina, Vigoni, Malaspina, Salvago-Raggi, Campello, Mazziotti, De Novellis, Filomusi Guelfi e Francica Nava al ministro dell'interno per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per impedire le violenze che stanno verificandosi nelle campagne per imporre ai proprietari nuovi patti colonici.

IV. Interpellanza del senatore Foà al ministro dell'interno intorno al funzionamento dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli invalidi della guerra.

Propongo di sospendere da domani lo svolgimento delle interrogazioni fino all'asaurimento della discussione sulle comunicazioni del Governo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta è sciolta (ore 16.15).

Risposta scritta ad una interrogazione.

LUSTIG. — *Al ministro dell'interno.* — Circa i provvedimenti che intende adottare il Governo per venire in aiuto alle Amministrazioni ospitaliere, la cui situazione finanziaria e l'andamento economico, anche in conseguenza delle attuali condizioni di vita, attraversano così grave crisi da portare all'esaurimento del patrimonio ed a non lontana limitazione o sospensione delle loro funzioni.

RISPOSTA. — Il Governo è già informato della gravità della situazione finanziaria della crisi ospitaliera, e ritiene che il miglior rimedio sarà dato dalle norme che regoleranno l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, norme contenute in un progetto di legge già presentato al Parlamento.

Ad ogni modo, per quanto riguarda i provvedimenti di natura finanziaria che possano

per ora contribuire ad alleviare le deficienze finanziarie di tali istituti, questo Ministero sta compiendo gli studi necessari e si ripromette in un tempo relativamente breve di comunicare i risultati.

Nell'occasione deve però far rilevare che col fondo, di cui al decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1452, sono state date larghe sovvenzioni agli istituti ospitalieri del Regno, che se non altro sono valse a provvedere ai bisogni più urgenti di essi.

Il Ministro
NITTI.

Licenziato per la stampa il 10 aprile 1920 (ore 10)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.